



COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA
Provincia di Messina

REGOLAMENTO COMUNALE

Sul

COTTIMO FIDUCIARIO

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°56 del 29/11/2000 così
come modificato con delibera di consiglio Comunale n°11 del 25/03/2003**

****REGOLAMENTO SUL COTTIMO FIDUCIARIO****
Legge 11 febbraio 1996 n°109 così come modificata
dalla legge regionale 2 agosto 2002 n°7

Il presente regolamento concerne di tutti i lavori per importo inferiore a 150.000,00 euro, che intende assegnare a mezzo di cottimo fiduciario.

Art. 1

1. E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del Comune di S. Domenica Vittoria per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 24 bis della legge n°109/96, così come recepito e modificato dall'art.20 della legge regionale n°7/2002

Art.2

1. Sono iscritte all'albo le Imprese aventi sede nell'ambito territoriale del Comune di Santa Domenica Vittoria che siano iscritte all'Albo Nazionale Costruttori, ovvero alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

2. Le imprese iscritte all'albo nazionale costruttori non possono assumere per cottimo fiduciario lavori di importo superiore a quello per cui sono iscritte all'albo stesso.

3. Le imprese, comprese le cooperative di produzione e lavoro, iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono assumere lavori fino all'importo di euro 38.734,27.

4. Le imprese artigiane, iscritte da almeno un anno alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono assumere lavori fino all'importo di euro 150.00.

5. Le cooperative di produzione e lavoro iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da almeno un anno nel registro prefettizio possono assumere lavori fino all'importo di euro 150.000.

6. I richiedenti sono iscritti per le categorie di importo e per le specializzazioni risultanti dai certificati prodotti.

Art. 3

1. Per ottenere l'iscrizione nell'albo i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Santa Domenica Vittoria (ME), corredandola con i documenti e certificati seguenti:

1. Certificato di iscrizione all'albo nazionale costruttori, ovvero certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura contenente l'indicazione della attività specifica della ditta e certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, per le cooperative che intendono far valere detta iscrizione,
2. Per le società, certificato della cancelleria del tribunale competente – sezione società commerciali- dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;
3. Per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della cancelleria del tribunale competente sezione fallimentare, dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al punto precedente punto 2) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo;
4. Certificato generale del casellario giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali.

In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:

- Per tutti i direttori tecnici;
- Per tutti i soci accomandatari, nel caso di società accomandita semplice;
- Per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
- Per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo.

2.L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la certificazione di cui all'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965,n°575.

Art.4

1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.
2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno.

A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno.

Le imprese già iscritte non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.

Si procede anche in corso di anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 6 del presente regolamento.

Art. 5

L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:

- 1) Sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
- 2) Siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesta per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 0965, n°1423;
- 3) Siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
- 4) Condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- 5) Negligenza nell'esecuzione dei lavori;
- 6) Infrazione, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- 7) Inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art.4.

Nel caso di cui al n°2) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o consorzio.

Il provvedimento adottato nei casi di cui ai punti 4), 5) e 6) determina la durata della sospensione.

ART. 6

Sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- 1) Grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;
- 2) Condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo;
- 3) Emanazione di provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 2 dicembre 1956, n° 1223 e la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca dell'iscrizione stessa;
- 4) Fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
- 5) Domanda di cancellazione dall'albo;
- 6) Recidive o maggiore gravità nei casi di cui ai punti 4), 5), 6) e 7) dell'articolo precedente.
- 7) Nei casi di cui ai numeri 1), 2) e 3) si applica il secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 7

I provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni.

ART. 8

1) Qualora nell'albo siano efficacemente iscritte, per specializzazione e per categoria di importo occorrenti per l'affidamento, un numero di imprese non superiore a quindici, il Comune di S. Domenica Vittoria, spedisce a ciascuna, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare.

2) Se nell'anno siano efficacemente iscritte più di quindici imprese aventi i requisiti di cui al precedente comma, l'avviso di informazione viene dato mediante pubblicazione per estratto nell'albo pretorio del Comune di Santa Domenica Vittoria.

3) Tali pubblicazioni sono effettuate per almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'apertura delle offerte.

4) Impregiudicato il diritto di proporre offerte di tutte le imprese iscritte all'albo per specializzazione e per importo adeguati al cottimo da affidare, l'Ingegnere capo deve formulare ad almeno cinque di tali imprese, di sua fiducia, specifica richiesta di offerta; le richieste devono essere spedite contemporaneamente, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, mediante raccomandata.

5) L'invito di cui al precedente comma non può essere rivolto, nel corso dell'anno solare, ad impresa che nel corso dello stesso anno abbia eseguito lavori per un importo complessivo superiore ai limiti di cui all'art. 2 del presente regolamento.

6) Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.

Santa Domenica Vittoria li _____